



DISCIPLINARE DI GARA

SGa 25_862 - G20282

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEL RISCHIO PROPERTY-ALL RISKS A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO.

CIG B6B686F7FF

1. PREMESSE

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2025, questa Amministrazione ha approvato l'indizione di una gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi. - Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), per l'affidamento del servizio assicurativo a copertura del rischio All Risks-Property, avente decorrenza dal 30.06.2025 al 31.12.2027.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La presente procedura aperta è interamente svolta mediante la **piattaforma telematica 'Appalti&Contratti e-Procurement'** utilizzata dall'Università degli Studi di Milano e accessibile all'indirizzo <https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Ai sensi di quanto previsto nell'allegato I.3 al Codice, la durata del procedimento è prevista in 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1 commi 4 e 5 dell'allegato I.3 al Codice.

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la dott.ssa Elena Porta, Responsabile Ufficio Aste e Contratti Immobiliari - Settore Contratti Immobiliari e Assicurativi - Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi dell'Università degli Studi di Milano.

Il **Responsabile per la fase di affidamento**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile Delegato di Direzione - Direzione Centrale Acquisti dell'Università degli Studi di Milano.

La procedura è stata inviata ad ANAC in data 05/05/2025 per la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 27 del Codice.

Il **termine per la presentazione delle offerte** è fissato alle **ore 18:00 del giorno 26/05/2025**.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 comma 3 del Codice, il termine per la presentazione delle offerte è fissato in 20 (venti) giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84 del Codice per ragioni di urgenza, determinate dalla circostanza che le due pregresse procedure di gara aventi il medesimo oggetto, bandite rispettivamente in data 22.07.2024 e 06.03.2025, sono entrambe andate deserte per mancanza di offerenti, la polizza assicurativa attualmente in essere scadrà in data 30.06.2025 senza possibilità di proroga e l'Ateneo necessita della presente copertura assicurativa.

1.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE



La presente procedura si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica '*Appalti&Contratti e-Procurement*'.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali di registrazione e di utilizzo della Piattaforma di cui sopra.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla pagina di dettaglio dedicata alla presente procedura di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

A tal fine, si invitano gli Operatori Economici interessati a partecipare che dovessero ravvisare un malfunzionamento della Piattaforma, a segnalarlo tempestivamente all'indirizzo settore.gare@unimi.it e, per conoscenza, a maria.antonova@unimi.it e francesca.ghidoli@unimi.it, specificando sempre gli estremi di riferimento della gara e il tipo di malfunzionamento riscontrato.

In particolare, dovrà essere inviata tempestivamente alla Stazione appaltante una comunicazione riportante l'indicazione esatta:

- della tipologia di problematica riscontrata;
- della data e dell'ora in cui la stessa si è verificata;
- di eventuali tempestive richieste di assistenza di tipo informatico effettuate accedendo alla sezione "Assistenza Operatori Economici" del Portale Appalti, come meglio sotto specificato.

I suddetti dati saranno indicativi dell'assunzione - da parte del concorrente - di una condotta diligente.

Al riguardo si precisa, altresì, che i tempi medi minimi di caricamento dell'offerta nella sua completezza si attestano in minimo 30 minuti.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di seguito indicata. Limite dimensione della documentazione offerta:

Limite totale busta = 3 GB

Limite singolo file = 60 MB.

Tale aspetto è di assoluto rilievo ai fini di non incorrere in problemi di sistema e di caricamento.



La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria per l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione alla Piattaforma;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita registrazione, alla piattaforma telematica (*in caso di RTI è necessario sia iscritta al portale almeno la mandataria*).



Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale per la registrazione alla piattaforma telematica (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp), al fine di ottenere nome utente e password di accesso all'area riservata all'operatore economico, e dei manuali di utilizzo della piattaforma (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp), per disporre delle funzionalità utili alla partecipazione alla presente procedura di gara.

L'accesso alla piattaforma è **gratuito** ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

La presentazione e valutazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla piattaforma '*Appalti&Contratti e-Procurement*'.

L'operatore economico registrato alla piattaforma telematica dovrà accedere all'Area riservata, individuare la presente procedura e cliccare su "*visualizza scheda*", quindi scorrere la pagina di dettaglio della procedura fino al pulsante "*presenta offerta*" e seguire l'apposito percorso guidato che consente la compilazione dell'offerta e la predisposizione di una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa, una busta virtuale contenente la documentazione tecnica ed una busta virtuale contenente l'offerta economica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico, riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma, devono essere effettuate accedendo alla sezione "*Assistenza Operatori Economici*" del Portale Appalti, lato Operatori Economici, disponibile al seguente link https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

Nel caso in cui l'operatore disponga di un Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, può effettuare l'accesso alla Piattaforma mediante uno di tali strumenti di autenticazione.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Documento di gara unico europeo - DGUE;
- c) Capitolato tecnico di gara;
- d) Disciplinare di gara;
- e) Domanda partecipazione (All. 1 al Disciplinare);
- f) Dichiarazione sugli impegni dell'operatore economico (All. 1bis al Disciplinare);
- g) Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (All. 2 al Disciplinare);
- h) Patto di integrità ai sensi dell'art. 1 co. 17 L.190/2012 e della determina ANAC n. 8 del 17.06.2015 (All. 3 al Disciplinare);
- i) Modello di Offerta tecnica (All. 4 al Disciplinare);
- j) Modello di Offerta economica (All. 5 al Disciplinare);



- k) Statistica sinistri dal 31.12.2019 al 28.02.2025 (All. 6 al Disciplinare);
- l) Elenco immobili (All. 7 al Disciplinare).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:
<https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura, anche di natura tecnica, in ordine al contenuto del Capitolato e del presente Disciplinare, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il giorno 19/05/2025, in via telematica mediante la Piattaforma, utilizzando le funzionalità descritte nel manuale "Guida alla presentazione di offerte telematiche" (https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma telematica, e saranno consultabili e scaricabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Il concorrente attesterà di averne preso conoscenza e di accettarne il contenuto con la compilazione e la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

L'Amministrazione non fornirà chiarimenti nell'ipotesi in cui l'oggetto della richiesta faccia riferimento a tematiche di cui le normative vigenti forniscano già idonee indicazioni giuridiche ed operative. Analogo comportamento assumerà l'Amministrazione nell'ipotesi in cui vengano formulate richieste di informazioni complementari la cui risposta risulti pacifica sulla base di una attenta lettura degli atti di gara e/o dei chiarimenti già forniti.

Fatte salve le ragioni organizzative e di economia procedurale sopra indicate, si precisa che i comportamenti dell'Amministrazione saranno sempre e comunque valutati alla luce della trasparenza della procedura e dell'interesse dell'Amministrazione ad ottenere il maggior numero di offerte rispondenti alle esigenze rappresentate negli atti di gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.



In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura; pertanto, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura non prevede la suddivisione in lotti in quanto la prestazione oggetto di affidamento necessita di un'esecuzione e di una gestione unitaria, organica e programmata, in grado di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto, nonché di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del servizio.

Il presente appalto ha ad oggetto la copertura assicurativa di tutti i rischi contro i danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi i danni da furto, scippo, rapina, furto con destrezza, subiti dai beni assicurati.

Il premio lordo annuo posto a base d'appalto ammonta a € 550.000,00.

L'importo complessivo posto a base d'appalto ammonta pertanto a € 1.375.000,00.

Gli importi sopra indicati sono da intendersi comprensivi di IVA e di ogni imposta ed onere fiscale.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, in quanto non sussiste l'esistenza di rischi da interferenza tra il personale della Stazione appaltante e quello dell'Appaltatore connessi allo svolgimento del servizio; pertanto, non sussiste per l'Amministrazione l'obbligo di redigere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

Quanto detto sopra si riassume nella tabella di seguito riportata:

Descrizione servizio	CPV	Importo premio lordo annuo
Servizio di copertura assicurativa Property - All Risks	66510000-8	€ 550.000,00
A) Importo complessivo (2 anni e 6 mesi) a base di gara		€ 1.375.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso		€ 0,00
A) + B) Importo complessivo		€ 1.375.000,00



L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera previsti dall'articolo 41 comma 14 del Codice che la Stazione Appaltante ha stimato aventi un'incidenza media pari al 2,6% (fonte ANIA Trends Indici Aziendali 2023), pari a € 35.750,00, calcolati sull'importo complessivo posto a base d'appalto. Tali costi, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. "puro" (che ha natura per lo più finanziaria) e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

In conformità a quanto previsto dall'art. 11 del Codice, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale impiegato nell'appalto è il CCNL ANIA, individuato con il codice alfanumerico unico, di cui all'articolo 16 quater del D.L. 76/20, J121.

3.1 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5%, in relazione alle prestazioni da eseguire. Si rinvia all'apposito articolo 6 "REVISIONE DEL PREZZO" del capitolato tecnico d'appalto.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto è di n. 30 mesi (2 anni e 6 mesi), con effetto dalle ore 24 del 30.06.2025 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2027.

4.1 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

4.1.1 Proroga tecnica del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 11 del Codice

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del Codice. In tal caso, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La proroga tecnica potrà avere una durata massima fino a 180 giorni.

Resta inteso che, qualora la Stazione appaltante non esercitasse tali facoltà, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo danni, in base al decreto legislativo 209/2005, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare e relativi allegati.

Le compagnie con sede in Stati diversi dall'Italia sono ammesse a partecipare alle condizioni e con le modalità richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di



stabilimento o di libera prestazione di servizi (articoli 23 e 24 del decreto legislativo 209/2005) nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Per le compagnie di uno Stato terzo si rinvia all'articolo 28 del decreto legislativo 209/2005.

Ferma la copertura del 100% del rischio, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata (raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all'articolo 65 del Codice) o in coassicurazione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili a un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- ✓ partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o coassicurazione;
- ✓ partecipazione sia in raggruppamento o coassicurazione sia in forma individuale.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le imprese ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 267/1942 possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'articolo 124 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione, raggruppamento o alla coassicurazione non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

- a) I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice (assenza di cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95 e 98 del Codice e dalla normativa vigente in tema di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione) nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE.2).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata **prima** della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96 comma 6 del Codice;



- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un soggetto-gruppo (raggruppamento o coassicurazione) abbia estromesso o sostituito un partecipante interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Ad attestazione del requisito di cui al punto 6.1 lett. a), il concorrente dovrà compilare le relative sezioni del DGUE e/o la relativa parte di competenza della domanda di partecipazione, allegata al presente Disciplinare.

Altre cause di esclusione

- b) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- c) La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ad attestazione del requisito relativo all'assenza di situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2011 (cd. clausola di Pantouflage), il concorrente dovrà compilare la relativa sezione del DGUE e/o la relativa parte di competenza della domanda di partecipazione, allegata al presente Disciplinare.

Ad attestazione del requisito relativo all'accettazione delle clausole del patto di integrità, l'accettazione delle clausole avverrà con la compilazione e relativa sottoscrizione del Patto di integrità medesimo, allegato al presente Disciplinare.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.



Ai sensi dell'articolo 99 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli operatori economici avviene attraverso il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE.2) di cui all'articolo 24 del Codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE.2 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possono essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione**, ai sensi dell'art. 100 comma 3 del Codice, nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato Membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ad attestazione del requisito di cui al punto 6.2 lett. a), il concorrente dovrà compilare la relativa sezione del DGUE.

Ai fini della comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE.2 previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili, e compilano la relativa sezione della domanda di partecipazione.

b) **possesso del provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private** con riferimento al ramo oggetto del presente avviso, in base al D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. In particolare, Autorizzazione IVASS (ex ISVAP) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente relativa all'esercizio in Italia nel ramo danni.

L'operatore economico avente sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intenda partecipare in regime:

✓ di libertà di stabilimento, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente riferita al ramo assicurativo d'interesse tramite la propria sede secondaria in Italia;

✓ di libera prestazione di servizio, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente, riferita al ramo assicurativo d'interesse e deve aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

L'operatore economico avente sede legale in uno Stato terzo deve poter esercitare l'attività in Italia (riferita al ramo assicurativo d'interesse) come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 209/2005.

Ad attestazione del requisito di cui al punto 6.2 lett. b), il concorrente dovrà compilare la relativa sezione del DGUE e/o della domanda di partecipazione.

Ai fini della comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE.2 previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel Fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili, e compilano la relativa sezione della domanda di partecipazione.



c) **legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia** o, in generale, appartenenza a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano.

Ad attestazione del requisito di cui al punto 6.2 lett. c), il concorrente dovrà compilare la relativa sezione del DGUE e/o della domanda di partecipazione.

Ai fini della comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE.2 previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Fatturato globale:** possesso di una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, maturata nei migliori tre anni nell'ambito dei cinque anni precedenti (2020 - 2021 - 2022 - 2023 e 2024), pari ad almeno il doppio del valore stimato dell'appalto, e pertanto pari a € 2.750.000,00.

Ad attestazione del fatturato, il concorrente dovrà compilare la parte di competenza del DGUE e/o della domanda di partecipazione.

La **comprova del requisito** è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali nonché per le imprese di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 209/2005, mediante bilanci o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ai fini della comprova, l'autorizzazione è acquisita tramite il FVOE.2.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **aver stipulato e svolto con buon esito**, negli ultimi dieci anni (dal 2014 al 2024) antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura, in favore di destinatari pubblici e/ o privati, almeno un servizio assicurativo analogo, con premi annui complessivamente considerati, al lordo delle eventuali imposte governative, non inferiori al premio annuo lordo posto a base di gara, e pertanto pari a € 550.000,00.

Si precisa che, con le parole "aver stipulato e svolto con buon esito", si intendono non solo i contratti eseguiti e completati, ma anche quelli in corso di esecuzione nel lasso temporale sopra richiamato (dal 2014 al 2024).

Ad attestazione del requisito di cui al punto 6.4 lett. a), il concorrente dovrà compilare la relativa sezione presente all'interno del DGUE e/o della Domanda di Partecipazione (avendo cura di indicare committente, tipologia dettagliata delle prestazioni svolte e relativi importi, luogo, data o periodo di esecuzione) o dovrà



allegare al medesimo DGUE e/o alla Domanda di Partecipazione il documento, recante l'indicazione del committente, tipologia dettagliata della prestazione svolta e relativi importi, luogo, data o periodo di esecuzione; se affidamento in favore di un RTI, indicazione della quota di riferimento.

La **comprova del requisito** è fornita dall'aggiudicatario mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Si precisa che la sostituzione delle clausole "*Sanzioni e restrizioni internazionali*", "*Esclusione Cyber*" e "*Esclusione Malattie pandemiche o epidemiche*", previste specificatamente nel capitolato tecnico di appalto, con testi di analogo tenore formulati dal partecipante può considerarsi possibile a condizione di non apportare alcuna deroga al contenuto delle clausole individuate dall'amministrazione, né di apporre alcun tipo di condizionalità o riserva.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, COASSICURAZIONE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2 lettera e) del Codice e le imprese in coassicurazione devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane ed all'autorizzazione IVASS di cui al punto 6.2 lett. a) e b) deve essere posseduto:
- da ciascun partecipante il raggruppamento o coassicurazione.
- b) Il requisito relativo alla legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia di cui al punto 6.2 lett. c) deve essere posseduto:
- dalla Capogruppo/Mandataria.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.3 lett. a) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dalla coassicurazione nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.4 lett. a) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo o dalla coassicurazione nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.



7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.3 e 6.4 del presente Disciplinare e/o per migliorare la propria offerta.

Ai sensi dell'art. 104 comma 4, l'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti al paragrafo 6.1 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti previsti al paragrafo 6.3 e 6.4 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Pertanto, qualora ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'offerente intenda avvalersi delle capacità di carattere economico - finanziario e/o tecnico-organizzativo di altri soggetti, dovrà allegare alla domanda di partecipazione:

- a) il **contratto di avvalimento**, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, in originale o copia autentica.

Precisamente, ai sensi dell'art. 26 dell'Allegato II.12 al Codice: *"Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 104 del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:*

- *oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;*
- *durata;*
- *ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento".*

- b) una **dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte del soggetto ausiliario attestante quanto segue:

- il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94, 95 e 98 del Codice;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 per i servizi;
- l'impegno, verso l'offerente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

- c) DGUE rilasciato dall'impresa ausiliaria e sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, compilato nelle pertinenti sezioni del menzionato modello. Per la compilazione del DGUE da parte della società ausiliaria si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 15.1.1 del presente Disciplinare.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta (c.d. avvalimento premiale), il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 104 comma 4 del Codice, le parti specificano nel contratto di avvalimento le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è



finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve per entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che l'ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistano collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile, ai sensi dell'art. 104 comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 372 comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale) di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento **non** è **necessario** in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 104 comma 7 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104 comma 6 del Codice, qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro il termine assegnato dalla Stazione appaltante, decorrente dal ricevimento della richiesta. Contestualmente, il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento (dichiarazione di avvalimento, il nuovo contratto di avvalimento, DGUE dell'ausiliaria subentrante).

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96 comma 15 del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine indicato dalla Stazione appaltante, comunque non superiore a 10 giorni, **pena l'esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta **l'esclusione** del concorrente, ai sensi dell'art. 104 comma 5 del Codice.

RIEPILOGO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE NELLA BUSTA 1 IN CASO DI AVVALIMENTO



Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il contratto di avvalimento;
- 2) la dichiarazione di avvalimento del soggetto ausiliario;
- 3) il DGUE dell'impresa ausiliaria, compilato nelle pertinenti sezioni;
- 4) il Patto di integrità compilato e firmato dal soggetto ausiliario.

8. SUBAPPALTO

Le prestazioni oggetto del presente appalto non possono essere subappaltate, in ragione dell'esigenza di assicurare unitarietà nell'esecuzione del servizio assicurativo, tenuto conto dell'oggetto dello stesso.

9. IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO, CLAUSOLE SOCIALI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Al fine di garantire gli impegni previsti dagli art. 57 e 102 del Codice, l'operatore economico è tenuto ad assumere i seguenti obblighi:

I) garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale di Lavoro (o del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore) indicato all'art. 3 'Oggetto dell'appalto' del presente Disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Nell'ipotesi in cui il concorrente indichi nella domanda di partecipazione (All.1 al Disciplinare) l'applicazione di un differente contratto collettivo, garantendo comunque ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante, lo stesso dovrà:

- allegare all'offerta economica la dichiarazione di equivalenza delle tutele (Art. 11 comma 4 del Codice, in conformità all'Allegato I.01 al Codice);
- in caso di aggiudicazione, produrre la documentazione a comprova dell'equivalenza delle tutele.

Ai fini dei successivi accertamenti ex art. 110 del Codice, la Stazione appaltante verificherà la documentazione prodotta dall'aggiudicatario.

II) essere ottemperante al momento della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (artt. 57 del Codice e art. 1, comma 4, ultimo periodo, dell'Allegato II.3 al Codice);

III) *(per operatori che occupano un numero di dipendenti superiore a cinquanta)* presentare, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, accompagnato da relativa attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità oppure, nel caso di inosservanza dei termini di consegna agli organi suddetti, da attestazione della sua contestuale trasmissione agli stessi (artt. 57 del Codice e art. 1 comma 1 dell'Allegato II.3 al Codice);

IV) *(per operatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta)* impegnarsi a produrre entro sei mesi dalla stipula del contratto, pena l'applicazione delle penali contrattuali, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 1, comma 2, dell'All. II.03 al Codice, nonché la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendale (art. 1, comma 3, dell'All. II.03 al Codice).



Ad attestazione degli impegni richiesti ai punti di cui sopra, il concorrente è tenuto a rilasciare la dichiarazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 57 e 102 del Codice (All.1bis al Disciplinare).

Alla luce delle particolarità dell'oggetto del servizio posto a gara, consistente in un servizio di copertura assicurativa, si ritiene di dover escludere la necessità di assicurare una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione giovanile e femminile (artt. 57 del Codice e 1, comma 4, ultimo periodo, dell'Allegato II.3 al Codice).

La mancata presentazione dell'All.1bis "*Dichiarazione degli impegni dell'operatore economico/clausola sociale ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 102 del D.Lgs 36/2023*" è sanabile mediante soccorso istruttorio.

9BIS. INFORMAZIONI IN MERITO AL CONTRATTO ASSICURATIVO E AL CONTRATTO BROKER VIGENTI

La polizza assicurativa "All Risks - Property" attualmente in corso è stipulata con UnipolSAI Assicurazioni Spa, con decorrenza dal 31.12.2019 al 30.06.2025. Il premio lordo annuo è pari a € 283.540,00 non soggetto a regolazione. Si allega statistica sinistri al presente Disciplinare.

Per l'espletamento della presente procedura e per la stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo l'Appaltante si avvale della società Aon Spa, con sede legale in Milano, Via Ernesto Calindri n. 6, quale Broker incaricato dall'Università degli Studi di Milano con decorrenza dal 01.06.2022 al 01.06.2027, con remunerazione nella misura del 4,5% calcolata sul premio imponibile.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, e precisamente di importo pari a € 27.500,00.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106 comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**:

- a) la **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria: Banca Intesa Sanpaolo, Via Verdi, 8 - Milano (MI) - C/C bancario: 463971 - Codice ABI: 03069 - Codice CAB: 09400 - Codice IBAN: IT97G0306909400000000463971, intestato a: Università degli Studi di Milano, indicando quale causale del bonifico "**Garanzia provvisoria - SGa 25_862 - polizza Property/All risks - CIG B6B686F7FF**";
- b) La **fideiussione** può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;



- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 01 Settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La **garanzia fideiussoria** deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- 2) essere intestata a (o comunque riportare) tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o coassicurazione;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) **essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia**, ai sensi dell'art. 106 comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per il numero di giorni dalla stessa indicato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia può essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106 comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:



- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento o che partecipino in coassicurazione siano in possesso della certificazione;
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;
- d. **Riduzione del 5%** in caso di possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'Allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento o che partecipino in coassicurazione siano in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 108 comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e fornisce copia delle certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

È sanabile, altresì, mediante soccorso istruttorio, la presentazione di una garanzia di valore inferiore, purché la garanzia originaria sia stata costituita antecedentemente rispetto al termine di scadenza delle offerte, o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo per la presente procedura di gara.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 165,00, secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC 30 dicembre 2024 n. 598 o successiva delibera pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE.2. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, **l'offerta è dichiarata inammissibile**.

La Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE.2 ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è **escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.



13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 26/05/2025, a pena di irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1 del presente Disciplinare.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L' "Offerta" è composta da:

- A - Documentazione amministrativa;
- B - Offerta tecnica;
- C - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;



- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o in coassicurazione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana**.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte parziali o condizionate produrranno la nullità dell'intera offerta. È fatto divieto assoluto di presentare offerte alternative. Si precisa che devono intendersi come alternative e, quindi, inammissibili, le offerte che prevedono due o più soluzioni a prezzi diversi o al medesimo prezzo. In presenza di offerte alternative l'Amministrazione Appaltante non procederà ad alcuna scelta tra le offerte formulate e considererà nulle tutte le offerte, con conseguente **esclusione** dalla gara dell'Offerente interessato.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice, per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima, o comunque, in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101 comma 4 del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla Stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta **inammissibile**.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.



Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni -, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine assegnato, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Si precisa che verrà comunque ritenuta insanabile, e pertanto sarà considerata immediatamente a pena di esclusione, quella mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale la cui regolarizzazione a posteriori, cioè dopo l'acquisizione pubblica del numero e dei nominativi degli offerenti, determinerebbe evidentemente una violazione dei principi di par condicio tra i concorrenti e di massima trasparenza della procedura di gara, che determinano violazione del principio di segretezza dell'offerta.

Si considera insanabile, in tale ottica, la mancanza/irregolarità essenziale dei seguenti documenti:

- presentazione di un'offerta plurima o condizionata, ovvero offerte in aumento;
- mancata presentazione di una o più buste virtuali;
- mancata costituzione, al momento della presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria;
- mancanza o carenze non sanabili dei documenti di cui alle buste 2 e 3;
- inserimento di elementi concernenti il prezzo all'interno delle buste virtuali 1 e 2.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 70 del Codice sono considerate inammissibili le offerte:



- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella busta virtuale n.1 "Documentazione amministrativa" la seguente documentazione:

- 1) Documento di gara unico europeo (DGUE) debitamente compilato;
- 2) Domanda di partecipazione (All.1 al Disciplinare);
- 3) Dichiarazione sugli impegni dell'operatore economico (All.1bis al Disciplinare);
- 4) Patto di integrità (All.3 al Disciplinare);
- 5) Garanzia provvisoria;
- 6) (*eventuale*) certificazione per riduzione della garanzia provvisoria;
- 7) Ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC;
- 8) Attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00;
- 9) (*eventuale*) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 10) (*eventuale*) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 11) (*eventuale*) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- 12) (*eventuale*) dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA (Allegato 1 al Disciplinare)

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 al presente Disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98 comma 4 lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- ✓ le gravi infrazioni di cui all'articolo 95 comma 1 lettera a) del Codice, commesse nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- ✓ gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice, emessi nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;



- ✓ tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 36/2023, commessi nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo o coassicurazione, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza* etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di avere assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023.

Modalità di sottoscrizione

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa, in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti o coassicurazione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o la coassicurazione.



La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato, **in alternativa**, mediante una delle seguenti modalità:

- a) tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- b) tramite **modello F24**, recante quale codice "2501". A comprova del pagamento, il concorrente allega una dichiarazione recante l'oggetto e l'indicazione del CIG della presente procedura ed avente in allegato il modello attestante l'avvenuto pagamento di € 16,00;
- c) **bollo virtuale** previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. A comprova, il concorrente allega l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in merito all'assolvimento mediante tale modalità;
- d) **marca da bollo da euro 16,00**. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. A comprova del pagamento, il concorrente allega obbligatoriamente all'istanza di partecipazione copia del contrassegno (scansione del documento cartaceo) in formato PDF, barrato e con indicazione del CIG della presente procedura.

SOLO PER GLI OPERATORI ECONOMICI ESTERI: tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento ("**Imposta di bollo - SGa 25_862 - CIG B6B686F7FF**"). A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

15.1.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente deve scaricare il Documento di gara unico europeo - DGUE (*DGUE request*) - in formato XML, reso disponibile dalla Stazione appaltante.

Per la compilazione del DGUE, il concorrente deve utilizzare la funzione '*Genera m-dgue*' presente nella busta amministrativa e procedere alla compilazione dello stesso.

Una volta compilato mediante la funzione di cui sopra, il concorrente dovrà esportare il file (*DGUE response*) in formato PDF e caricarlo sulla piattaforma telematica, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente.

Con la medesima modalità ed il medesimo formato, il concorrente produce, inoltre, il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei o in coassicurazione, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.



INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE IN CASO DI AVVALIMENTO O IN PRESENZA DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O COASSICURAZIONI

Per la compilazione del DGUE, in caso di avvalimento o in presenza di raggruppamenti temporanei ed altri, il concorrente dovrà condividere il link del modulo esterno MDGUE utilizzando la seguente funzione, presente nella busta amministrativa: *"Per gli ulteriori eventuali DGUE richiesti ad altri soggetti (membri del raggruppamento, imprese ausiliarie, subappaltatori...) utilizza o condividi clicca qui"*.

Mediante la predetta funzione, i membri del raggruppamento, imprese ausiliarie, subappaltatori etc. potranno compilare il DGUE. Il concorrente dovrà poi provvedere ad inserire nella busta amministrativa i singoli file compilati specificando nella descrizione dello stesso l'impresa al quale appartiene.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il contratto di avvalimento, sottoscritto sia dall'ausiliaria che dall'ausiliata; nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica;
- 2) la dichiarazione di avvalimento - resa e sottoscritta dall'ausiliaria;
- 3) il DGUE dell'impresa ausiliaria, compilato nelle pertinenti sezioni, reso e sottoscritto dall'ausiliaria;
- 4) Patto di integrità dell'ausiliaria.
- 5) (*esclusivamente nel caso di avvalimento premiale*) ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare **documentazione** atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

15.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti o in caso di coassicurazione

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestanti:



- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
- c. le parti del servizio ovvero la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o in coassicurazione.

Il concorrente, qualora ritenga che all'interno della Busta virtuale 1 "Documentazione Amministrativa" siano presenti dati sensibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: residenza, domicilio, recapiti personali ecc.), potrà allegare una copia ulteriore della relativa documentazione, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute contenenti i suddetti elementi.

Con riferimento all'esercizio del diritto di accesso agli atti della gara, la Stazione appaltante - valutata la fondatezza delle richieste di oscuramento - renderà disponibile il contenuto della busta con le informazioni oscurate attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la gestione della presente procedura, in applicazione e nei limiti di cui agli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Busta virtuale n. 2 "Offerta tecnica", a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste dal precedente punto 15.1 "Modalità di sottoscrizione" e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) il modello di offerta tecnica (All.4 al presente Disciplinare), debitamente compilato e sottoscritto;
- 2) (eventuale) in caso di avalimento premiale, il contratto di avalimento.

L'offerta tecnica deve essere redatta utilizzando l'All.4 "Modello di offerta tecnica", messo a disposizione dalla Stazione appaltante con i documenti di gara.

Con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA, l'offerta tecnica dovrà riportare:

- ✓ l'accettazione integrale delle condizioni di copertura del capitolato speciale senza la proposizione di alcuna variante;
- oppure in alternativa
- ✓ la dichiarazione di accettazione con l'indicazione delle varianti, redatte utilizzando il predetto Modello di offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Il concorrente che abbia dichiarato, nella domanda di partecipazione (All.1 al presente Disciplinare), che l'offerta tecnica presentata è coperta da segreto tecnico/commerciale, ai sensi dell'art. 35 del Codice, allega una dichiarazione motivata e firmata, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.



Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia ulteriore firmata dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso in cui il concorrente dichiari che l'offerta tecnica prodotta non è coperta da segreto tecnico/commerciale, lo stesso potrà caricare, in corrispondenza della voce "*Offerta tecnica secretata*", una dichiarazione nella quale specifichi la non segretezza della propria offerta tecnica.

Si precisa che, con riferimento all'esercizio del diritto di accesso agli atti della gara, la Stazione appaltante - valutata la fondatezza delle richieste di oscuramento - renderà disponibile il contenuto della busta con le informazioni oscurate attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la gestione della presente procedura, in applicazione e nei limiti di cui agli artt. 35 e 36 del Codice.

Si precisa che nella "busta n. 2" contenente l'offerta tecnica non devono essere inseriti, pena l'esclusione, altri documenti oltre a quelli richiesti. In particolare, tutti i documenti contenenti riferimenti economici non dovranno essere inseriti nell'offerta tecnica, a pena di esclusione.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella busta virtuale n. 3 "Offerta economica".

L'offerta economica è firmata secondo le modalità previste dal precedente punto 15.1 "*Modalità di sottoscrizione*", redatta mediante la compilazione dell'Allegato 5 "Modello di offerta economica" al presente Disciplinare, e deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) i **dati identificativi** del concorrente (ragione sociale, sede legale, C.F. e/o P. IVA);
- b) in cifre e in lettere, il **premio lordo annuo** offerto.
In caso di discordanza tra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, sarà ritenuto valido quello scritto in lettere.
Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.
- c) la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**. Tali oneri sono già considerati compresi nell'importo offerto. Gli stessi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a € 0,00 per l'appalto in oggetto).
- d) la **stima dei costi della manodopera**. Tali oneri sono già considerati compresi nell'importo offerto. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

A tale dichiarazione, non a pena di esclusione, dovrà essere allegato un documento giustificativo dei costi della manodopera indicati (a titolo meramente esemplificativo: CCNL applicato, costo orario stimato degli addetti, ecc.).



Inoltre, nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di adottare un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante all'art. 3 del presente Disciplinare, **non a pena di esclusione**, dovrà essere prodotto il seguente documento:

la **dichiarazione di equivalenza delle tutele** e la **documentazione probatoria** sulla equivalenza del proprio CCNL, sia per quanto concerne la parte delle tutele economiche sia la parte delle tutele normative.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica **deve essere redatta** utilizzando l'Allegato Modello di offerta economica, predisposto dalla Stazione appaltante.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Offerta Tecnica - max 80 punti

Il punteggio massimo di 80 punti verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice secondo i criteri di seguito indicati.

Viene previsto un criterio di attribuzione del punteggio tecnico come di seguito modulato:

- A. Fino ad un massimo di 40/80 punti, in caso di accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dal capitolato tecnico, con riduzioni in caso di variazioni peggiorative delle condizioni di copertura richieste, secondo le regole più avanti riportate;
- B. Fino ad un massimo di 40/80 punti per le varianti migliorative predefinite, come da elenco di seguito rappresentato.

A) Accettazione capitolato/varianti libere

In caso di accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti 40 punti.

Diversamente, potranno essere presentate varianti al capitolato tecnico con effetti peggiorativi, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, limitazione/peggioramento delle condizioni di garanzia, inserimento/ampliamento di esclusioni di garanzia, inserimento/aumento di scoperti e franchigie, riduzione/inserimento di limiti di indennizzo, modalità di gestione del contratto svantaggiose e/o maggiormente onerose, solo per le parti di seguito indicate.

Si precisa che non potrà essere presentata una proposta di sostituzione integrale del contratto e che non saranno accettate varianti che comportano l'eliminazione di una garanzia prevista in capitolato.

Non potranno essere presentate più di 10 varianti libere.



In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserverà la facoltà, a proprio insindacabile di giudizio, di escludere offerte o non aggiudicare il servizio, qualora il tenore della variante vada a introdurre modifiche estremamente rilevanti che possano inficiare la portata generale del contratto.

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà quindi in base alla seguente formula:

$40 \times (\text{coefficiente di variante a}) \times (\text{coefficiente di variante b}) \times \text{etc.} =$

L'attribuzione dei coefficienti a ciascuna variante approvata sarà effettuata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione nell'intervallo da 0,5 a 1, secondo i seguenti criteri:

Variante	coefficienti
A1 variante equivalente	1
A2 variante leggermente peggiorativa	0,9
A3 variante peggiorativa	0,75
A4 variante notevolmente peggiorativa	0,5

Sub criteri: graduazione delle varianti con effetti peggiorative.

per variante equivalente (A1) si deve intendere: nessun peggioramento alle condizioni di copertura o alla portata del rischio da assicurare;

per variante leggermente peggiorativa (A2) si deve intendere: limitazione tale da ridurre la copertura in misura poco significativa;

per variante peggiorativa (A3) si deve intendere: limitazione tale da ridurre in modo significativo ma non sostanziale la portata della copertura;

per variante notevolmente peggiorativa (A4) si deve intendere: limitazione tale da ridurre in modo sostanziale la portata della copertura nel suo complesso o da escludere elementi giudicati rilevanti.

B) Varianti migliorative predefinite

Variante	Garanzia	Punteggio attribuito
1	Limite di indennizzo per periodo assicurativo STOP LOSS	4
2	Franchigia frontale per ogni sinistro - salvo quanto diversamente indicato	2
3	Allagamenti (definizione presente in tabella "definizioni")	3
4	Fenomeno elettrico/elettronico (Art. 60 CSA)	2
5	Boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere (Art. 62 CSA)	2
6	Eventi atmosferici (definizione presente in tabella "definizioni" e Art. 51 CSA)	3
7	Guasti macchine (Art. 67 CSA)	2
8	INONDAZIONI, ALLUVIONI (definizione presente in tabella "definizioni" e Art. 53 CSA)	3
9	SMOTTAMENTO, CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO (Art. 58 CSA)	2



10	TERREMOTO (definizione presente in tabella "definizioni")	3
11	ACQUA PIOVANA (ART. 49 CSA)	3
12	DIFFERENZIALE STORICO/ARTISTICO (ART. 73 CSA)	3
13	Eventi sociopolitici escluso imbrattamento muri (definizione presente in tabella "definizioni")	2
14	Grandine (su fragili) (ART. 51 CSA)	2
15	Inondazioni, alluvioni (Art. 50 CSA)	2
16	Terremoto (definizione presente in tabella "definizioni")	2
PUNTI TECNICI COMPLESSIVI		40

Dettaglio elementi varianti migliorative predefinite (B):

n°	Criteri di valutazione	punti max	Opzioni previste offerta tecnica		punti D max	punti Q max	punti T max
1	LIMITE DI INDENNIZZO PER PERIODO ASSICURATIVO STOP LOSS	4	BASE	€80.000.000,00	...	0
			MIGLIORATIVA 1	€100.000.000,00	...	2	...
			MIGLIORATIVA 2	€120.000.00,00	...	4	...
2	FRANCHIGIA FRONTALE PER OGNI SINISTRO - SALVO QUANTO DIVERSAMENTE INDICATO	2	BASE	FRANCHIGIA FRONTALE € 2.500,00	...	0
			MIGLIORATIVA 1	FRANCHIGIA FRONTALE € 2.000,00	...	1	...
			MIGLIORATIVA 2	FRANCHIGIA FRONTALE € 1.500,00	...	2	...
3	ALLAGAMENTI (definizione presente in tabella "definizioni")	3	BASE	SCOPERTO 20%, DANNO MINIMO €10.000 PER SINISTRO E PER SINGOLA UBICAZIONE;	...	0
			MIGLIORATIVA 1	SCOPERTO 10 % DANNO MINIMO €5.000 PER SINISTRO E PER SINGOLA UBICAZIONE;	...	1,5	...
			MIGLIORATIVA 2	NESSUNO SCOPERTO; FRANCHIGIA FRONTALE;	...	3	...
4	Fenomeno elettrico/elettronico (Art. 60)	2	BASE	Limite di indennizzo € 1.000.000,00	...	0	...



			MIGLIORATIVA	Limite di indennizzo € 1.500.000,00	...	2	...
5	Boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere (Art. 62 CSA)	2	BASE	SCOPERTO 10% DANNO Minimo 5.000	...	0	...
			MIGLIORATIVA	NESSUNO SCOPERTO; FRANCHIGIA 5.000	...	2	...
6	EVENTI ATMOSFERICI (definizione presente in tabella "definizioni" e Art. 51 CSA)	3	BASE	SCOPERTO 20% DANNO MINIMO €25.000,00 PER SINISTRO E PER SINGOLA UBICAZIONE;	...	0
			MIGLIORATIVA 1	SCOPERTO 15% DANNO MINIMO €25.000,00; PER SINISTRO E PER SINGOLA UBICAZIONE;	...	1,5	...
			MIGLIORATIVA 2	SCOPERTO 10% DANNO MINIMO €25.000,00 PER SINISTRO E PER SINGOLA UBICAZIONE;	...	3	...
7	GUASTI MACCHINE (Art. 67 CSA)	2	BASE	Limite di indennizzo €500.000,00	...	0	...
			MIGLIORATIVA	Limite di indennizzo €750.000,00	...	2	...
8	INONDAZIONI, ALLUVIONI, (definizione presente in tabella "definizioni" e Art. 53 CSA)	3	BASE	SCOPERTO 20% DANNO MINIMO €25.000,00 PER SINISTRO E SINGOLA UBICAZIONE;	...	0
			MIGLIORATIVA 1	SCOPERTO 15% DANNO MINIMO €25.000,00 PER SINISTRO E SINGOLA UBICAZIONE;	...	1,5	...
			MIGLIORATIVA 2	SCOPERTO 10% DANNO MINIMO €25.000,00 PER SINISTRO E SINGOLA UBICAZIONE;	...	3	...
9	SMOTTAMENTO, CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO (ART. 58 CSA)	2	BASE	SCOPERTO 20% DANNO MINIMO €25.000,00 PER SINISTRO E SINGOLA UBICAZIONE;	...	0
			MIGLIORATIVA 1	SCOPERTO 15 % DANNO MINIMO €25.000,00 PER SINISTRO E SINGOLA UBICAZIONE;	...	1	...



			MIGLIORATIVA 2	SCOPERTO 10 % DANNO MINIMO €25.000,00 PER SINISTRO E SINGOLA UBICAZIONE;	...	2	...
10	TERREMOTO (definizione presente in tabella "definizioni")	3	BASE	SCOPERTO 20% DANNO MINIMO €25.000,00 PER SINISTRO E SINGOLA UBICAZIONE;	...	0
			MIGLIORATIVA 1	SCOPERTO 15% DANNO MINIMO €25.000,00 PER SINISTRO E SINGOLA UBICAZIONE;	...	1,5	...
			MIGLIORATIVA 2	SCOPERTO 10% DANNO MINIMO €25.000,00 PER SINISTRO E SINGOLA UBICAZIONE;	...	3	...
11	Acqua piovana (ART. 49 CSA)	3	BASE	SCOPERTO 20%, DANNO MINIMO €10.000 PER SINISTRO E PER SINGOLA UBICAZIONE;	...	0
			MIGLIORATIVA 1	SCOPERTO 10 % DANNO MINIMO €5.000 PER SINISTRO E PER SINGOLA UBICAZIONE;	...	1,5	...
			MIGLIORATIVA 2	NESSUNO SCOPERTO; FRANCHIGIA FRONTALE;	...	3	...
12	LIMITE DI INDENNIZZO PER LA GARANZIA "DIFFERENZIALE STORICO/ARTISTICO" (ART. 73 CSA)	3	BASE	€1.000.000,00	...	0
			MIGLIORATIVA 1	€1.500.000,00	...	1,5	...
			MIGLIORATIVA 2	€2.000.000,00	...	3	...
13	Eventi sociopolitici escluso imbrattamento muri (definizione presente in tabella "definizioni")	2	BASE	SCOPERTO 10% DANNO Minimo 5.000	...	0	...
			MIGLIORATIVA	NESSUNO SCOPERTO; FRANCHIGIA 5.000	...	2	...
14	Grandine (su fragili) (ART. 51 CSA)	2	BASE	SCOPERTO 20%, DANNO MINIMO €2.500 PER SINISTRO E PER SINGOLA UBICAZIONE;	...	0



			MIGLIORATIVA 1	SCOPERTO 10 % DANNO MINIMO €2.500 PER SINISTRO E PER SINGOLA UBICAZIONE;	...	1	...
			MIGLIORATIVA 2	NESSUNO SCOPERTO; FRANCHIGIA FRONTALE;	...	2	...
15	Inondazioni, alluvioni (Art. 50 CSA)	2	BASE	Limite di indennizzo €5.000.000,00	...	0	...
			MIGLIORATIVA	Limite di indennizzo €10.000.000,00	...	2	...
16	Terremoto (definizione presente in tabella "definizioni")	2	BASE	Limite di indennizzo €5.000.000,00	...	0	...
			MIGLIORATIVA	Limite di indennizzo €10.000.000,00	...	2	...
	Totale	40				40	

Punteggio complessivo Offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà quindi dato dalla sommatoria tra:

punteggio criterio A) accettazione capitolato/varianti libere + punteggio criterio B) varianti migliorative predeterminate.

Offerta Economica - max 20 punti

All'offerta economica più conveniente verrà attribuito il punteggio massimo pari a punti 20.

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio calcolato con l'uso della formula matematica di seguito esemplificata:

$$\text{punteggio offerta economica attribuito} = 20 \times \frac{\text{prezzo offerto più basso}}{\text{prezzo dell'offerta in esame}}$$

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al premio indicato quale base di gara.

Punteggio finale complessivo:

Punteggio Offerta tecnica + Punteggio Offerta economica

Sulla base dei punteggi così ottenuti, la Commissione Tecnica Giudicatrice dovrà compilare la graduatoria ai fini dell'aggiudicazione.

Risulta primo classificato in graduatoria l'offerente che, sommando i punti della Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, avrà ottenuto il punteggio più alto.



19. PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

È possibile, per l'operatore economico che ha presentato offerta, verificare lo stato di avanzamento delle attività attraverso l'accesso alla propria area riservata della piattaforma telematica.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche (busta amministrativa, busta tecnica e busta economica).

Le date delle sedute virtuali di apertura delle suddette buste saranno rese note con avviso sulla piattaforma telematica, nella pagina di dettaglio della presente procedura.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 1 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta virtuale, in cui si procederà all'apertura delle buste amministrative, avrà luogo il giorno 28/05/2025, alle ore 09:45.

Eventuali variazioni relative alla data e/o ora di tale seduta saranno comunicate mediante Piattaforma telematica nella scheda di dettaglio della presente procedura; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma per verificare la presenza di eventuali aggiornamenti.

Parimenti, le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti con la stessa modalità.

È possibile, per gli operatori economici che hanno presentato offerta, vedere lo stato di avanzamento delle attività attraverso l'accesso alla propria area riservata della Piattaforma telematica.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Seggio di gara appositamente nominato, nella prima seduta virtuale, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione, ai sensi dell'art. 90 del Codice.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice la Stazione appaltante si riserva, in ogni fase della procedura, la facoltà di richiedere la documentazione dimostrativa di quanto autodichiarato e di procedere alle necessarie verifiche.

Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'offerta, l'Amministrazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi del *"Regolamento di Ateneo per la costituzione delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici"*, emanato con Decreto Rettorale rep. 5282/2019 del 20/12/2019.

La Commissione giudicatrice sarà composta da un numero dispari di 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione *"Amministrazione trasparente"*.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

22. APERTURA DELLE BUSTE 2 E 3 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la piattaforma

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati sulla Piattaforma.

Successivamente, la Commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti sulla Piattaforma:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta telematica successiva, la Commissione procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione del punteggio complessivo per la formulazione della graduatoria.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio mediante Piattaforma.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è **esclusa** in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi si procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

In particolare, la Stazione appaltante stabilisce che siano considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia i punti relativi all'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di gara, qualora il numero delle offerte presentate sia superiore a cinque.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.



Il RUP **esclude le offerte** che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'Amministrazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a condizione che sia ritenuta congrua e conveniente, nonché rispondente agli obiettivi che l'Amministrazione si propone con la presente gara, come esplicitati nei relativi atti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere e, successivamente, a verificare, nei confronti del concorrente primo in graduatoria, i documenti ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e del rispetto dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice;
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 110 comma 5 lett. d) del Codice;
- 3) richiedere - qualora il concorrente abbia dichiarato di adottare un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 del presente Disciplinare - la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria, qualora la predetta documentazione non sia già stata presentata dal concorrente medesimo nella propria offerta economica;
- 4) verificare - laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta - l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'articolo 9 del Disciplinare e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui il primo classificato in graduatoria abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente, si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche, si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 lett. c) del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la Stazione appaltante proceda



ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Trova, altresì, applicazione l'art. 18 comma 3 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del Codice; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione e della stipulazione del contratto, il concorrente primo in graduatoria deve presentare:

- **Bilanci**, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, ovvero dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione, per la comprova del possesso del requisito di cui al punto 6.3 lett. a) del presente Disciplinare;
- **Certificati** (in originale o copia conforme) rilasciati dall'amministrazione/ente oppure attestazioni rilasciate dal committente privato oppure contratti stipulati con le Pubbliche Amministrazioni/privati completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo, per la comprova del possesso del requisito di cui al punto 6.4 lett. a) del presente Disciplinare;
- **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice;
- **dichiarazioni e documentazioni finalizzate alla richiesta di informazione antimafia**, da inviare a cura della Stazione appaltante alla competente Prefettura (ai sensi del D.Lgs. 159/2011 come modificato dal D.Lgs. 218/2012);
- **dichiarazioni relative agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 cui è sottoposto il contratto;
- **in caso di RTI**, atto notarile di costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nel quale le Imprese aggiudicatarie conferiscono ad una di esse il mandato di esercitare la funzione di capogruppo, specificante che al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva anche processuale delle imprese mandanti nei confronti dell'Università degli Studi di Milano per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura riferentesi all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori e fino all'estinzione di ogni rapporto. Tale atto dovrà riportare l'esatta indicazione delle prestazioni che saranno effettuate da ciascuna delle imprese interessate.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.



Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale, presente e futuro, che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della Stazione appaltante.

Si precisa che, qualora l'Amministrazione Appaltante non dovesse procedere per qualsiasi motivo all'aggiudicazione della presente gara, l'Offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso e che la formulazione della graduatoria e la relativa proposta di aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto o dalla lettera di aggiudicazione. Inoltre, l'Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione Appaltante non dovesse inviare la lettera di aggiudicazione o stipulare il contratto relativo alla presente gara.

L'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che potrebbe derivare da eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria emessi in seguito ad impugnazione degli atti di gara e dei provvedimenti dell'Appaltante, anche successivamente alla stipula del contratto o all'invio della lettera di aggiudicazione.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione Appaltante - nel rispetto della vigente normativa - per motivate e giustificate ragioni, potrà modificare l'iter procedurale sopra specificato.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite



senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle Piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm. e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

- Responsabile unico del Progetto: Dott.ssa Elena Porta, Responsabile Ufficio Aste e Contratti Immobiliari - Settore Contratti Immobiliari e Assicurativi - Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi dell'Università degli Studi di Milano
- Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Dott.ssa Fabrizia Morasso, Responsabile Delegata di Direzione - Direzione Centrale Acquisti dell'Università degli Studi di Milano
- Referenti della procedura: dott.ssa Francesca Ghidoli, e-mail francesca.ghidoli@unimi.it, tel. 02 503 12157 - dott.ssa Maria Antonova, e-mail maria.antonova@unimi.it, tel. 02 503 12059 - Settore Gare - Direzione Centrale Acquisti dell'Università degli Studi di Milano
- Indirizzo e-mail del Settore Gare: settore.gare@unimi.it

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
LA RESPONSABILE
Dott.ssa Fabrizia Morasso

Allegati:

1. All. 1 - Domanda partecipazione;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

2. All. 1bis - Dichiarazione relativa agli obblighi dell'operatore economico;
3. All. 2 - Informativa Privacy;
4. All. 3 - Patto di Integrità;
5. All. 4 - Modello di offerta tecnica;
6. All. 5 - Modello di offerta economica;
7. All. 6 - Statistica sinistri dal 31.12.2019 al 28.02.2025;
8. All. 7 - Elenco immobili.